

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE
DELL'ACQUA POTABILE A PRIVATI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia.

ART. 2

L'acqua potabile, di proprietà del Municipio, è concessa di regola ai privati ed agli Enti pubblici e di beneficenza proprietari di edifici posti lungo le vie nelle quali sono collocati i condotti della rete di distribuzione.

ART. 3

In caso di accertata penuria di acqua, la Giunta Municipale adotterà tutti quei provvedimenti restrittivi per assicurare l'approvvigionamento alla popolazione, vietando anche ai privati di eccedere la quantità minima di utenza.

ART. 4

La concessione di acqua potabile si fa con regolare contratto agli utenti servizio inquilini locatari o proprietari per gli immobili da essi direttamente utilizzati.

Gli utenti devono assumere gli obblighi di cui al presente Regolamento.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, di non accogliere quelle domande di concessione che a suo giudizio, presentassero qualche inconveniente. Si riserva, inoltre, di revocare quelle già accordate qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche lo richiedessero.

ART. 5

Le tariffe idriche vengono fissate nel modo seguente:

- canone per contatori e/o diritti accessori	£. 100/mese per utenza
- per consumi fino a 100/mc. annui	£. 50/mc.
- per consumi da 101 a 200/mc. annui	£. 60/mc.
- per consumi oltre 200/mc. annui	£. 122/mc.
- per fornitura acqua ai natanti	£. 300/mc.
- per bocche antincendi e/o idranti	£. 6.500 all'anno per idrante

Alle utenze a "bocca tassata" o "luce tarata" dovranno essere praticati minimi garantiti di consumi o impegni minimi contrattuali pari a quelli praticati per le utenze a contatore.

Il quantitativo di acqua considerato minimo fondamentale per usi domestici (100 mc. annuo) dovrà nel caso di condomini serviti da unico contatore essere rappresentato dal prodotto del numero degli appartamenti per il quantitativo minimo summenzionato.

ART. 6

Tutte le utenze verranno iscritte a ruolo per il minimo garantito oltre le maggiorazioni distinte all'art.5 che saranno rilevate con le letture.

Le letture di consumo vengono rilevate annualmente dall'incaricato del Comune e le eccedenze saranno rimosse in unica soluzione.

ART.7

La concessione di acqua sarà fatta a misura mediante contatore, con un quantitativo minimo trimestrale, che l'utente si impegna di pagare al prezzo stabilito anche in caso di non consumo, e che viene fissato in metri cubi venticinque.

L'eventuale eccedenza, controllata ogni trimestre, sarà pagata al prezzo stabilito dall'art.6.

Le eccedenze non possono essere compensate da eventuali deficienze di consumo relative ad altri trimestri.

ART.8

La richiesta di concessione dell'acqua deve essere al Sindaco.

PREZZO DELL'ACQUA

ART.9

Il prezzo dell'acqua è stabilito nella misura seguente:

1) Per gli utenti di cui alle categorie A e D:

a) per una concessione	£. 2.000 annue;
b) per due concessioni	£. 6.000 annue;
c) per tre concessioni	£.12.000 annue;
d) per quattro concessioni	£.20.000 annue;
e) per cinque concessioni	£.30.000 annue;
f) per sei concessioni	£.42.000 annue;
g) per sette concessioni	£.56.000 annue;

- | | |
|--------------------------|------------------|
| h) per otto concessioni | £.72.000 annue; |
| i) per nove concessioni | £.90.000 annue; |
| l) per dieci concessioni | £.110.000 annue; |

- 2) Per gli utenti di cui alla categoria B e C: £. 3.000 a concessione;
3) per gli utenti di cui alla categoria E:

- a) £. 300 a mc. per i primi 50 mc.
b) £. 50 per ogni mc. dopo i primi 50 mc.

La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo può concedere agli istituti di beneficenza e di assistenza legalmente riconosciuti un ribasso dal 20% al 50% sui prezzi di tariffa.

A carico degli utenti sono le imposte e tasse erariali oltre lire una per ogni cento lire dovute a titolo di contributo per le spese di riscossione.

La tariffa per i consumi di acqua eccedenti le concessioni cui l'utente ha diritto è la seguente:

- a) per le utenze alle categorie A, B e C: £. 100 al mc.;
b) per le utenze appartenenti alla categoria D: £. 200 al mc..

ART. 10

Coloro che intendono usufruire dell'acqua per costruzioni edili debbono farne richiesta mediante domanda in competente bollo, accompagnata dalla ricevuta della Tesoreria Comunale comprovante il versamento di un deposito cauzionale di £. 25.000. L'acqua verrà erogata dal fontaniere comunale, previa applicazione della cannella di allacciamento e di un contatore. Al termine della fornitura l'utente dovrà versare alla Tesoreria Comunale l'importo dell'acqua consumata, dopo di che il Sindaco ordina lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale.

La tariffa per questa utenza è di £. 100 al mc..

ART. 11

L'acqua non potrà essere destinata ad uso diverso da quello richiesto nella domanda di concessione.

L'utente non potrà concedere l'acqua della sua erogazione, né in tutto né in parte, a terzi, né potrà permettere innesti di derivazione a valle del suo strumento di misura.

L'inadempienza al disposto del presente articolo dà facoltà all'Amministrazione Comunale di revocare la concessione in qualsiasi momento, senza pregiudizio della eventuale azione penale.

SPESE DI IMPIANTO

ART.12

Per ogni concessione richiesta ed accordata in qualsiasi località già provvista di regolare condotta, l'utente dovrà versare al Comune la somma di £. 1.000 (lire mille) a fondo perduto a titolo di indennità di acquedotto.

L'utente dovrà provvedere a proprie spese all'impianto per lo allacciamento dalla condotta stradale sino al contatore. Tale impianto, da eseguirsi secondo le direttive e con la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, passa immediatamente di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

CONTATORI

ART. 13

Gli apparecchi di misura sono somministrati dal Comune e rimangono di sua esclusiva proprietà. Tali apparecchi con relativo condotto di arrivo, pozzetto, nicchia, sportelli, chiavetta d'arresto dell'acqua e chiavi, sono collocati dall'Amministrazione Comunale nel punto che questa ritiene più adatto e possibilmente nell'ingresso dello stabile.

L'utente sarà tenuto solo a corrispondere un nolo trimestrale per il contatore, la cui manutenzione farà carico al Comune, nella misura di £. 115.

I contatori, all'atto della loro posa in opera sono tutti turati alla precisione con minima tolleranza del 26% in più o in meno e vengono piombati con sigillo del Municipio. La manomissione del sigillo, darà luogo ad ogni azione di legge. Se durante l'esercizio l'utente ritenesse che l'apparecchio non funzionasse regolarmente, ha il diritto di richiederne la prova all'Ufficio Tecnico, che sarà concessa ed eseguita in qualsiasi momento, sul posto ove è collocato il contatore, ed in contraddittorio con l'utente, oppure con un suo rappresentante.

Per questa richiesta l'utente eseguirà un deposito di £. 1.000 e, dopo l'esito della prova, qualora risultasse affermativa nella proporzione di oltre il 3% in più, l'Amministrazione provvederà, seduta stante, alla sostituzione con nuovo apparecchio; dopo di che avverrà la correzione del conto sulla quantità registrata nell'ultimo periodo di scadenza ed il ricorrente verrà rimborsato della somma versata, mentre il contatore risultasse nei limiti di tolleranza al 3% in più, la somma depositata verrà incamerata dal Comune.

DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 14

Le concessioni di acqua saranno fatte per la durata di un anno a decorrere dal 1° luglio, oltre la frazione dell'anno in corso all'epoca della concessione per modo che scadano sempre il 30 giugno e si intendono tacitamente confermate di anno in anno, fino a tanto che una delle parti non disdica per iscritto il contratto, almeno due mesi prima della scadenza e cioè entro il 30 aprile.

VERIFICHE DEL CONSUMO E PAGAMENTO DELL'ACQUA

ART. 15

Il pagamento del prezzo dell'acqua consumata sarà fatto anticipatamente ogni trimestre per il quantitativo impegnato e posticipato per le eccedenze.

Pure il nolo del contatore sarà pagato anticipato ogni trimestre.

Le letture di consumo saranno fatte ogni tre mesi dall'incaricato del Comune.

ART. 16

Dopo che le verifiche saranno ultimate, ogni singolo utente riceverà una bolletta dalla quale potrà rilevarsi: il consumo effettivo, il maggiore consumo del trimestre e l'importo complessivo da pagare.

L'Amministrazione non presenta ulteriori avvisi e l'utente è tenuto a pagare l'importo segnato entro 15 giorni dalla data di consegna della bolletta stessa, all'incaricato del Comune.

Non avvenendo il pagamento entro il termine stabilito, verrà applicato un diritto di mora del 5%. Qualora il pagamento non avvenga entro gli otto giorni successivi, verrà, senz'altro tolta l'erogazione dell'acqua. Dopo di che, regolarizzando l'utente la sua posizione, potrà farsi luogo alla riapertura dell'acqua dietro pagamento del diritto fisso di £.1.000 a concessione e salvo rimborso delle spese per il ricollocamento del contatore, qualora il comune avesse provveduto alla sua rimozione.

CONTRATTO DI CONCESSIONE, CAMBIAMENTI E TRASFERIMENTI DI PROPRIETA'

ART. 17

Il contratto di concessione sarà firmato dal Sindaco e dal concessionario. Nel contratto sarà dichiarato l'uso a cui l'acqua deve servire, il prezzo ed i principali obblighi rispettivi. Al momento della sottoscrizione del contratto dovranno pagarsi dal concessionario le spese relative.

Il cambiamento del proprietario o del locatario non scioglie il contratto prima che siano maturati i termini della sua durata, né annulla gli obblighi del venditore o del locatario uscente, salvo stipulazione di contratto con il nuovo proprietario o nuovo locatario.

Però il proprietario o il locatario che ottenne la concessione dovranno disdire la concessione stessa a termine dell'articolo 15 del presente Regolamento, altrimenti questa si intende rinnovata tacitamente a loro carico.

Così in caso di morte del concessionario l'obbligo dovrà essere osservato dagli eredi.

Le spese di contratto, registrazione, copie, diritti di segreteria e quant'altro inerente sono a carico del concessionario che, con la domanda di concessione eseguirà un deposito provvisorio minimo di £. 2.500.

SOSPENSIONI TEMPORANEE DEL SERVIZIO E RESPONSABILITA'

ART. 18

Il concessionario non potrà pretendere nessun indennizzo per la temporanea sospensione del servizio derivante o da necessità di lavoro o da casi di forza maggiore; egli anzi è tenuto a dare immediato avviso al Comune delle interruzioni che possono verificarsi, onde possa provvedersi in merito il più sollecitamente possibile. Soltanto quando l'interruzione si protragga per più di otto giorni consecutivi, a cominciare dal nono si detrairà sul conteggio finale quando importa l'acqua nei giorni dell'interruzione.

Il Comune poi non assume nessuna responsabilità né verso il concessionario né verso terzi per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua o da qualunque altra causa dipendente dalla concessione, che si verificano oltre l'installazione del contatore.

Il concessionario ne è responsabile.

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI

ART. 19

Nei casi di fallimento le concessioni si intendono risolte.

Così per i casi di distribuzione dello stabile per incendio o demolizione, però in ogni caso il Comune deve essere risarcito dei danni.

ISPEZIONE DEGLI AGENTI MUNICIPALI

ART.20

Per effettuare e controllare le misure dell'acqua, e per constatare ed impedire le infrazioni ai patti stabiliti, il Municipio si riserva di far procedere in qualunque ora del giorno, per opera dei suoi impiegati ed agenti, muniti di ordine scritto dal Sindaco, a ispezioni e verifiche di tutte le condutture interne. In caso di rifiuto da parte dell'utente, o di chi per esso, a permettere e facilitare tali ispezioni, il Municipio può sospendere l'erogazione, rimanendo l'utente obbligato ugualmente al pagamento del canone.

Il concessionario ha facoltà di presenziare a tali verifiche.

Per il caso della visita all'impianto interno sarà dato al concessionario preavviso di un giorno. E' proibito assolutamente ai concessionari di remunerare, sotto qualsiasi titolo, gli impiegati ed agenti del Municipio, addetti al servizio dell'acqua potabile.

ART. 21

L'Ufficio Tecnico accoglierà le domande, le esaminerà e predisporrà la redazione dei contratti.

I contratti, firmati dal Sindaco e dal concessionario, saranno conservati presso l'Ufficio di Segreteria, mentre il servizio di cassa sarà disimpegnato dalla Tesoreria Comunale.

Apposite disposizioni interne stabiliranno le modalità dei vari servizi, le attribuzioni del personale comunale adibito all'esercizio dell'Acquedotto e dei suoi rapporti con gli altri uffici del Comune.

COSTRUZIONE, VERIFICA E MANUTENZIONE DELLE DIRAMAZIONI PRIVATE

ART. 22

Oltre l'apparecchio di misura, il concessionario, per le condutture interne si varrà di materiale ed opera a sua scelta, ma nessuna presa privata potrà essere messa in esercizio prima che la

diramazione interna sia stata verificata dall'Ufficio Tecnico e da quello dell'Igiene. I condotti per la distribuzione dell'acqua nei fabbricati dovranno essere di ferro laminato o di altro materiale innocuo.

Il concessionario non potrà mai apportare alcuna modificazione alle condutture interne, senza averne per iscritto avvertito l'Ufficio Tecnico.

Anche i nuovi impianti dovranno riportare l'approvazione del detto Ufficio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 23

Le concessioni d'acqua in vigore alla data del presente Regolamento dovranno essere rinnovate secondo le norme ivi contenute, ad esclusione dell'obbligo del versamento a fondo perduto a titolo di indennità di acquedotto, stabilito dall'art.7 in lire mille (£.1.000).

Al rinnovarsi delle concessioni il Comune ricomprerà gli apparecchi di misura con ribasso di 6/10 sul costo attuale, intendendo compensare con ciò anche la spesa sostenuta per lo sportello della nicchia.

Il rimborso si farà computando detto pezzo nel conteggio per il consumo dell'acqua, fino al completo esaurimento del credito.

Il materiale che all'atto del nuovo allacciamento venisse recuperato, resterà di proprietà del concessionario.

ART. 24

Il presente Regolamento avrà esecuzione dal primo giorno del mese successivo a quello cui il presente sarà approvato dai competenti organi tutori.

ART. 25

Il Regolamento di concessione acqua ai privati, approvato con il deliberato di questo Consiglio Comunale in data 7 marzo 1953, n. 12 del Registro, ed i successivi deliberati modificativi, è revocato.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera C.C. n. 71 del 2 dicembre 1961
Modificato con le delibere C.C. n. 262/76 e n. 156/89.